

**UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
– CORSA NELLE CARRETTE –**

**COMUNICATO UFFICIALE
del 6 Luglio 2026**

IL GIUDICE SPORTIVO

- **Visto** il gravame/richiesta di informazioni inoltrato dal tesserato Sig. Giuliano Targhetti (N° 860 cat. C8, tesserato presso l'ASD Club Le Rosse) relativo al provvedimento disciplinare per i fatti occorsi nella gara di Astrio;
- **Esaminato** il Report di Gara ufficiale redatto in data 21 settembre 2025 dall'Ispettore di Gara (I.D.G.) designato Sig. Isauro Avoni, regolarmente certificato e abilitato UISP;
- **Vista** la relazione e testimonianza scritta del Dirigente Nazionale Responsabile UISP "Corsa nelle Carrette" Sig. Massimo Locatelli, nominato con formale delega dalla Responsabile Nazionale SdA Giochi Arianna Nerini in data 20 giugno 2025;
- **Letti** gli articoli 4, 9, 13, 18, 20, 21, 26 e 35 del Regolamento Disciplinare UISP vigente;

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. **SULLA LEGITTIMITÀ DELLA COMPETENZA FUNZIONALE (Art. 35):** Ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento Disciplinare UISP, il primo grado di giudizio in campo gara è legittimamente incardinato nella figura dell'Ispettore di Gara (I.D.G.), il quale ha piena competenza funzionale a rilevare illeciti e richiedere sanzioni.
Il presente provvedimento ratifica la richiesta formale espressa dall'I.D.G. Sig. Avoni, sanando l'operatività del Settore.
2. **SULL'IRRICEVIBILITÀ PER DECADENZA DEI TERMINI:** Il Report di Gara e le verifiche confermano che il pilota ha avuto piena e tempestiva cognizione della contestazione sia per iscritto sia tramite colloquio telefonico diretto in data 18 ottobre 2025. Ai sensi dei regolamenti, i termini perentori per apporre reclamo (30 minuti fine gara) o ricorso sportivo (48 ore) sono ampiamente decorsi. L'eccezione formale sollevata dopo oltre 8 mesi dall'evento è radicalmente **irricevibile per totale decadenza**.
3. **SULLE CONDOTTE ADDEBITATE E AGGRAVANTI:** Risulta accertato che il pilota Targhetti, contrariato per un momentaneo ritardo tecnico dei cronometristi FICR:

- Ha gettato i dispositivi di sicurezza e abbandonato la competizione (Art. 13 – Scorrettezza).
- Ha proferito parole irrispettose all'indirizzo degli Ufficiali di Gara (Art. 9 – Comportamento irrispettoso).
- Ha scientemente disatteso il richiamo verbale a fermarsi del Dirigente Nazionale Massimo Locatelli (Art. 21 – Aggravante speciale).
- Ha disertato la cerimonia ufficiale di premiazione.
- Si evidenzia la totale assenza di condotte riparatorie o pentimento (Art. 18 – Attenuanti mancanti) e la sussistenza di condotte recidive extra tesseramento.

Per questi motivi, l'Ufficio del Giudice Sportivo dell'Area Giochi UISP:

DELIBERA

1. **DICHIARARE IRRICEVIBILE** l'istanza del tesserato Sig. Giuliano Targhetti per intervenuta decadenza dei termini regolamentari.
2. **CONFERMARE LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE** del pilota dalle gare internazionali organizzate sotto l'egida UISP/FISD sul territorio italiano per tutto l'anno agonistico 2026. Il pilota dovrà scontare la sospensione per **almeno una gara internazionale** del circuito "Trofeo dalle Alpi agli Appennini" prima di qualsiasi riammissione.
3. **DISPORRE LA NOTIFICA** alla coordinatrice SdA Giochi, al Responsabile di Settore e alla ASD "Club Le Rosse", prendendo atto della volontà della stessa di non concedere svincoli all'atleta fino alla scadenza naturale del tesseramento (31 agosto 2026).

Il Giudice Sportivo dell'Area Giochi UISP

Sandro Sorbini

